MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Servizio Centrale Camere di Commercio – Ufficio B3 – Finanza camerale
Lettera Circolare del 4 giugno 2003

Oggetto*: Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi.*

Sono pervenuti a questo Ufficio scrivente numerosi quesiti in merito alla scadenza del pagamento del diritto annuale da parte delle società con esercizio legale non coincidente con l'anno solare.

L'articolo 8, comma2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 N.359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".

L'articolo 17 comma 1 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito con legge 15 giugno 2002, n.112, ha disposto che le persone giuridiche devono effettuare il versamento delle imposte entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 17 sopra citato stabilisce, inoltre, che i soggetti, i quali in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano approvato il bilancio nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, devono effettuare comunque il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il comma 3 del citato articolo 17 prevede che il versamento della prima rata d'acconto d'imposta debba avvenire nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Alla luce di quanto sopra esposto le imprese con esercizio a cavallo d'anno dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimante, pertanto ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione,senza dover versare l'interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie.

Appare opportuno chiarire, infine, che vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si ritiene opportuno proporre un esempio pratico:
Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2002, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2001 e il primo acconto dell'imposte per l'anno 2002 entro il 20 marzo 2003; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2002, commisurato al fatturato 2001, entro il termine sopra evidenziato.

Tutto ciò premesso si invitano gli enti camerali ed Infocamere ad attivare le procedure necessarie onde evitare che tali imprese siano oggetto di sanzioni o di inibizione della certificazione da parte dei competenti uffici camerali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Spigarelli